



PARERE MOTIVATO
n. 165 dell'1 Ottobre 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "PRESE" in località San Michele di Piave nel Comune di Cimadolmo (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA;
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppato;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 1 Ottobre 2019 come da nota di convocazione in data 30 Settembre 2019 prot. N.418506;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Cimadolmo, per conto della ditta proprietaria, con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.270487 del 21.06.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "PRESE" in località San Michele di Piave;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.16674 del 28.08.19 assunto al prot. Reg. al n.373093 del 28.08.19 di Piave Servizi srl;
- Parere n.23939 del 9.09.19 assunto al prot. Reg. al n.388151 del 9.09.19 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.4749 del 13.09.19 assunto al prot. Reg. al n.397451 del 16.09.19 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
- Parere n.93872 del 24.09.19 assunto al prot. Reg. al n.410736 del 25.09.19 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 157/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE L'istanza è relativa a un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, denominato "PRESE" da realizzarsi in località San Michele di Piave, nel Comune di Cimadolmo.

Il Comune di Cimadolmo è dotato di Piano di Assetto del Territorio – PAT, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Treviso n. 53, del 20.03.2019; a seguito di tale approvazione il previgente Piano Regolatore Generale ha assunto, ai sensi del disposto della LR 11/2004, valenza di Primo Piano degli Interventi – PI (per le parti ovviamente non in contrasto con il PAT).

Il PUA in esame è stato adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 24/05/2019.

La vigente strumentazione urbanistica individua l'area interessata dalla realizzazione del Piano Urbanistico Attuativo – PUA riconfermandone la destinazione urbanistica.

Nel PAT l'ambito interessato dal PUA sorge a fianco di un contesto di urbanizzazione consolidata di tipo produttivo e viene ricompreso tra le aree urbanisticamente classificate all'interno delle linee preferenziali di sviluppo produttivo; nel PI l'ambito di intervento rientra nella ZTO D1 "Zone produttive per insediamenti artigianali, industriali o ad essi assimilabili".

Nello specifico, l'area ricade all'interno della Sottozona D1/9, normata dall'art. 32 bis delle Norme Tecniche attuative; le aree ricomprese in tale parte di territorio, sono soggette a Piano Attuativo e vengono prioritariamente destinate alla ricollocazione delle attività di insediamenti produttivi da trasferire e / o bloccare, perché scarsamente compatibili rispetto al contesto ambientale dove sono localizzati o a nuovi insediamenti industriali / artigianali e per l'autotrasporto.

All'interno della lottizzazione è previsto l'insediamento di due Ditte la C.D.M. SRL - Soluzioni Logistiche e la RAIPLAST.

In particolare, la ditta C.D.M. SRL - Soluzioni Logistiche è un'azienda attiva nel settore dei fitofarmaci e dei fertilizzanti mentre la ditta RAIPLAST è un'azienda di produzione e stampaggio di materie plastiche.

L'area interessata dal piano è pressoché pianeggiante e di forma rettangolare, la porzione a sud, verso via Prese, rientra tra le aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, in quanto all'interno della fascia di rispetto di 150 m dal fiume Piave.



Nella generalità il PUA prevede la realizzazione di una viabilità di lottizzazione e di due lotti compartimentati (lotto 1 e lotto 2) con relative opere di urbanizzazione (rete idrica, rete elettrica, rete telefonica, rete gas metano, rete di illuminazione pubblica) e l'esecuzione di un'adeguata mascheratura a verde del complesso produttivo, che assicurerà un arretramento dei fabbricati dalla viabilità esistente ed escluderà gli spazi interessati dalle nuove costruzioni dalla fascia di vincolo di 150 m.

Il Piano di Lottizzazione presenta le seguenti carature planivolumetriche:

- Superficie territoriale complessiva di Piano 39.540 mq;
- Superficie fondiaria complessiva 34 414 mq (lotto 1 di 9.304,5 mq - lotto 2 di 7.902,5 mq);
- Superficie coperta 17.207 mq;
- Superfici destinate a viabilità carrabile 497 mq;
- Superficie complessiva destinata a standard 5.126 mq. (di cui: 2646 mq a parcheggio e 1.983 mq a verde pubblico);
- Superficie a verde privato 2710 mq;
- Altezza max fabbricati 10 ml.

I servizi tecnologici (rete elettrica, rete idrica, rete telefonica, gasdotto, illuminazione pubblica, fognatura comunale) esistenti risultano tutti contenuti nella sede stradale di via Prese e l'attuazione del PUA prevede l'esecuzione dei rispettivi allacci.

Con riferimento alle opere di mitigazione vengono pianificate opportune misure compensative per lo smaltimento delle acque meteoriche (individuate nella messa in opera di n. 7 pozzi perdenti circolari dimensionati in funzione delle specifiche relazioni: geologica e di invarianza idraulica) e programmati anche lavori di messa a dimora di essenze arboree, allo scopo di realizzare aree percettivamente gradevoli e che abbiano funzione di mascheramento visivo dell'insediamento in esame, sia nei confronti delle esistenti aree agricole sia con la Grave del Piave.

Con riferimento allo smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia è previsto, in relazione alle aree di carico-scarico e parcheggio, il trattamento delle acque di prima pioggia tramite utilizzo di disoleatore e con desabbiatura.

Sono stati inoltre prodotti studi specialistici, quali ad esempio, la relazione geologica e geotecnica, la relazione di invarianza idraulica, la valutazione previsionale di impatto acustico, in atti, che hanno reso possibile, nello specifico, alcune considerazioni relativamente all'analisi di sostenibilità ambientale.

Le aree interessate dal Piano, non presentano condizioni di pericolosità note, derivanti dalla rete idrografica principale e si mostrano, in base alle conclusioni dell'indagine geologica agli atti, completamente stabili dal punto di vista geomorfologico, non essendosi ravvisati pericoli di dissesto. Inoltre in base ai dati acquisiti nell'ambito dello studio di microzonazione sismica effettuato emerge che la stessa non rientra fra quelle potenzialmente liquefacibili.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUUV, in data 1 ottobre 2019, dalla quale emerge che il *"Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, denominato "PRESE" da realizzarsi in località San Michele di Piave, nel Comune di Cimadolmo"* non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

ATTESO che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate nel Rapporto Ambientale Preliminare, negli studi specialistici dallo stesso considerati e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità ambientali consultate nonché gli esiti della relazione istruttoria tecnica VincA n. 157/2019.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE



- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il "Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, denominato "PRESE" da realizzarsi in località San Michele di Piave, nel Comune di Cimadolmo", in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

prescrivendo:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Cimadolmo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
4. Si ricorda che la gestione delle acque reflue dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque. Tuttavia, in considerazione della presente impossibilità di allaccio alla pubblica fognatura, provocata dall'incapacità dell'attuale depuratore di ricevere ulteriori quantitativi di reflui, come certificato dal competente consorzio Piave, potranno essere previsti sistemi alternativi di natura temporanea, che consentano un trattamento in grado di garantire almeno analoghi risultati. Tali sistemi temporanei dovranno essere comunque dismessi non appena verificata la fattibilità tecnica



dell'allaccio alle condotte pubbliche afferenti al depuratore. In ogni caso, nella fase attuativa del PUA, dovranno essere preventivamente contemplati gli allacci alla pubblica fognatura. Allo scopo di consentire tale allaccio si raccomanda, fin d'ora, alla Ditta di attivarsi con il Consorzio per garantire in tempi il futuro allacciamento.

5. In riferimento alla soluzione proposta per garantire la sicurezza idraulica dell'ambito, si ritiene che la realizzazione dei previsti pozzi perdenti debba essere riconsiderata alla luce di quanto previsto dal Piano di tutela delle Acque, individuando un sistema alternativo.

In considerazione del fatto che in uno dei lotti è previsto l'insediamento di una Ditta ricompresa nell'elenco regionale delle Aziende a Rischio di incidente rilevante (RIR) si richiama il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.105/2015 e si ricorda l'eventuale aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale.

In considerazione di quanto previsto dall'art. 32 delle norme tecniche del PAT e degli esiti delle successive analisi condotte sui terreni interessati dalle trasformazioni, nonché, tenuto conto della natura delle attività che andranno ad insediarsi nell'ambito in esame, si ritiene opportuno richiamare il rispetto della vigente disciplina in materia di terre e rocce da scavo.

Si richiama il rispetto dell'art. 39 del PTA per quanto riguarda l'impermeabilizzazione delle superfici e, in generale, delle misure indicate nello stesso Piano per le aree soggette a specifica tutela.

Per quanto attiene allo smaltimento delle acque di seconda pioggia, si prescrive di individuare sistemi diversi dai pozzi perdenti, sistemi atti a favorire comunque l'infiltrazione nel sottosuolo (aree topograficamente ribassate dove favorire lo smaltimento delle acque etc.).

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS Vinca NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine